



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO l’articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, nella parte in cui attribuisce alla Direzione generale dello sviluppo rurale, il compito di elaborare e coordinare le linee di politica relative al paesaggio rurale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, con il quale, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 25 ottobre 2012, è istituito l’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (d’ora in avanti O.N.P.R.);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017 n. 143, recante il Regolamento sull’adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

VISTO l’articolo 3 del decreto n. 17070/2012 che detta le funzioni dell’Osservatorio, in particolare i punti: “*b) censire i paesaggi, le pratiche agricole le conoscenze tradizionali ritenute di particolare valore; e c) gestire il Registro nazionale di cui all’art.4, elaborando proposte operative per assicurare la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi rurali e delle pratiche ivi iscritte*”;

VISTO l’articolo 4 del medesimo decreto n. 17070/2012 che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, e in particolare il comma 2, lettera a) che attribuisce all’Osservatorio *il compito di identificare e catalogare i Paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e conoscenze tradizionali correlate presenti nel territorio nazionale;*

VISTO l’articolo 5 del medesimo decreto n. 17070/2012 che detta le procedure per l’inserimento dei paesaggi candidati al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, nonché i casi che possono determinare la cancellazione del paesaggio dal Registro nazionale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2013, n. 8831 con il quale, a seguito delle designazioni degli Enti interessati, è stata definita la composizione dell’O.N.P.R.;

VISTO il decreto del 16 maggio 2014, n. 1398 con il quale, a seguito della presa d’Atto espressa nella seduta del 10 aprile 2014 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stati approvati i “Criteri di ammissibilità delle candidature dei paesaggi rurali proposti per l’iscrizione al Registro Nazionale” elaborati dall’Osservatorio;

VISTA la richiesta d’iscrizione al Registro Nazionale relativa al “Paesaggio della pietra a secco dell’isola di Pantelleria”, avanzata dal Comune di Pantelleria (TP), trasmessa con nota del 22 gennaio 2016, n. 1235 (prot. in entrata n. 2311 del 26 gennaio 2016) e la relativa scheda di preselezione, secondo le modalità previste dai citati Criteri di ammissibilità;

VISTA la nota Dipartimentale del 7 luglio 2016, n. 18251 con la quale si comunicava al Comune di Pantelleria il parere positivo alla predisposizione del dossier definitivo, espresso dall’O.N.P.R. nella seduta del 27 maggio 2016;

VISTA la nota n. 21988 del 13 dicembre 2017 (prot. in entrata n. 32815 del 18 dicembre 2017), con la quale il Comune di Pantelleria ha trasmesso il dossier definitivo di candidatura denominato “Paesaggio della pietra a secco dell’isola di Pantelleria”, con gli allegati previsti;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 4179 del 20 novembre 2015, con il quale è stata istituita una Task Force, di supporto all’O.N.P.R., con il compito specifico di effettuare sopralluoghi in campo per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei siti candidati, della rispondenza tra quanto riportato sui documenti trasmessi dal proponente e lo stato reale dei siti oggetto di candidatura, nonché di redigere il rapporto (prot. in entrata n. 215 dell’8 gennaio 2018) dal quale si evince che il sito: “Paesaggio della pietra a secco dell’isola di Pantelleria”, risulta iscrivibile al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico;

VISTO il verbale della riunione del 10 gennaio 2018, nella quale l’O.N.P.R., ai sensi del decreto istitutivo ha espresso, all’unanimità dei presenti, il parere positivo all’iscrizione del sito denominato “Paesaggio della pietra a secco dell’isola di Pantelleria”, al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico;

DECRETA

Art. 1

1. Il “Paesaggio della pietra a secco dell’isola di Pantelleria”, presentato dal Comune di Pantelleria (TP) è iscritto al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali d’interesse storico con la menzione riportata in allegato parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Qualora il Paesaggio Rurale, di cui all’articolo 1, perda le caratteristiche originarie che ne hanno determinato l’iscrizione al Registro Nazionale, l’O.N.P.R., sentiti i soggetti interessati, procede a maggioranza alla sua cancellazione.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 3

1. Il Ministero assicura adeguata pubblicità al Registro Nazionale ed ai Paesaggi ivi iscritti, anche attraverso la sua pubblicazione, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, nel sito internet istituzionale del Ministero e di quello della Rete Rurale Nazionale.

Maurizio Martina

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maurizio Martina", written over the printed name.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.

Paesaggio della “pietra a secco” dell’isola di Pantelleria

Motivazione dell’iscrizione

Per le condizioni ambientali e biogeografiche, per la storia umana l’isola di Pantelleria è segnata da un paesaggio risultato di un sistema produttivo che mostra evidente il contrasto tra l’estensione e l’importanza economica, sociale e culturale delle attività agricole che lo hanno determinato e la inadeguatezza delle risorse ambientali che le hanno sostenute. Una campagna nella quale la diffusione dell’ordinato paesaggio disegnato dai terrazzamenti e dai muretti di pietra a secco e il contrasto con le caotiche superfici naturali mostra da quanto tempo la simbiosi tra uomo e natura sia attiva. Ventosità e aridità del clima, suoli rocciosi o superficiali, in un contesto morfologico estremamente accidentato, ricco di colline e montagne che coprono pressochè l’intera superficie, sono stati resi fertili grazie all’opera di generazioni di agricoltori che hanno creato con i terrazzamenti, gli spietramenti, i riporti di terra un suolo idoneo ad ospitare le colture.

Nell’area individuata, l’agricoltura si svolge in un paesaggio fortemente caratterizzato da terrazze e muretti divisorii in pietra a secco che sono la più evidente testimonianza del lavoro svolto nel corso dei secoli dagli agricoltori panteschi. Le terrazze si raccordano in un insieme di grande fascino paesaggistico con i magazzini rurali e le abitazioni. Straordinaria la presenza dei cosiddetti “giardini”, strutture in pietra a secco che contengono al loro interno frequentemente un solo agrume. Si tratta di edifici, privi di copertura, alti circa 3 m, forniti di porta d’ingresso. Per la loro costruzione, una grande quantità di lavoro giustificata solo dall’eccezionale valore attribuito agli agrumi che senza una struttura che assicuri protezione dal vento e condensazione dell’umidità atmosferica non potrebbero crescere. Nessun sistema agrario, almeno in ambito mediterraneo, prevede tanto impegno per la coltivazione di un singolo albero.

Gli elementi costruiti più diffusi nel paesaggio dell’area considerata sono i dammusi. Predominano quelli composti da una o due cellule ma la struttura può essere ben più complessa e comprendere diverse stanze e numerose pertinenze collegate tra esse e con i muri dei terrazzamenti in un insieme architettonico che risulta non solo funzionale alle attività agricole ma anche gradevole alla vista. Tra le pertinenze di uso agricolo, oltre i giardini, l’aia e lo stenditore. La prima è un’area circolare dove vengono trebbiati i cereali. Lo stenditore è, invece, un essiccatore per uva costituito da una superficie rettangolare, racchiusa da muri su tre lati ed esposta a mezzogiorno. Alcuni dammusi hanno anche di pertinenza stalle, magazzini, mulini, palmenti, frantoi.

In definitiva, un paesaggio dominato dalla pietra a secco e da tecniche colturali particolari, ancora una volta pressochè uniche in ambito mediterraneo, modellate dalle estreme condizioni ambientali. La coltura più diffusa è la vite, nella forma dell’alberello, coltivata in conche che oltre ad accumulare l’acqua piovana proteggono i grappoli dal vento. La particolarità della forma di allevamento ha consentito che, dal 2014, detta pratica sia inserita nel Patrimonio UNESCO, nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Altre colture si presentano in forme altrettanto singolari e tra queste gli olivi che sono potati in modo da assumere forme molto basse con le branche adagate al suolo. Ulteriore singolare presenza è quella del capperò in coltura non solo promiscua ma anche specializzata in appezzamenti dedicati. Per le caratteristiche di questa secolare attività agricola, per le peculiarità geografiche e climatiche dell’Isola, per la fragilità intrinseca di tale sistema economico, paesaggistico e sociale, il paesaggio rurale proposto, molto ben rappresentato dall’area definita nella proposta, merita in pieno l’iscrizione al Registro Nazionale.

Integrità

Nonostante l’agricoltura pantesca attraversi da diversi anni una condizione di crisi per la insostenibile crescita dei costi di produzione nei suoli in terrazza e per l’affermazione della concorrenziale (in termini di manodopera e investimenti) attività turistica, nell’area considerata, ritenuta esemplare dei caratteri tradizionali del paesaggio, si mantengono molto evidenti segni e

strutture del paesaggio storico tradizionale. I terreni abbandonati dall'agricoltura così come quelli segnati, seppure marginalmente, dagli incendi, non alterano l'equilibrio ambientale e paesaggistico del sistema e del paesaggio rurale tradizionale. Anche la trasformazione di alcuni dammusi ad uso turistico si traduce molto spesso in fenomeni di salvaguardia e recupero del paesaggio tradizionale. Le analisi indicano un territorio con notevoli ed estese invarianze nelle sue storiche modalità di gestione dei suoli e della terra, caratterizzate dalla presenza delle coltivazioni su terrazzamenti che riguardano oltre il 63% dell'area considerata e che sono ascrivibili nelle classi di integrità V-VI.

Gestione

Il mantenimento del paesaggio tradizionale è possibile solo a partire dalla persistenza delle attività agricole. Queste vanno condotte con particolare riferimento a obiettivi di qualità e tipicità produttiva e di valorizzazione multifunzionale. In tal senso va osservato come i principali fattori di tutela del paesaggio rurale storico sono facilitati dalla recente istituzione del Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria. Si consideri che la maggior parte dell'area candidata ricade nella Zona 2 (zone di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con limitato grado di antropizzazione). Fatto di cui la gestione dell'area individuata non può non tenerne conto.

Raccomandazioni

In conseguenza della valutazione del dossier di candidatura e dei risultati del sopralluogo effettuato, si invita l'Ente Gestore a considerare le seguenti raccomandazioni:

- a) perseguire la piena sinergia con l'Unesco relativamente alla pratica dell'allevamento della vite e con il neo istituito Parco Nazionale;
- b) promuovere una maggiore conoscenza del paesaggio storico, implementando l'apparato informativo presente anche con supporti cartacei, web e social media;
- c) promuovere nelle scuole e attraverso attività culturali, volte ai residenti ed ai turisti occasionali, la conoscenza e la conservazione delle tradizioni agricole;
- d) promuovere interventi volti a ridurre l'uso di prodotti chimici di sintesi, favorendo le tecniche di produzione biologica;
- e) evitare l'introduzione di specie ornamentali esotiche nella realizzazione di giardini ornamentali e favorire l'integrazione della residenza con il paesaggio coltivato;
- f) promuovere la tradizione rurale locale, favorire lo sviluppo di un turismo culturale d'eccellenza che possa rendere economicamente sostenibile il mantenimento delle pratiche agricole tradizionali;
- g) costituire un ecomuseo come luogo di conoscenza, partecipazione, sviluppo al mantenimento delle conoscenze tradizionali e della relativa biodiversità.